

## MOTIVI PER CUI OCCORRE RISCRIVERE LO STATUTO

La SVILUPPUMBRIA, come tutte le finanziarie cosiddette di prima generazione, ha operato in passato in una regione ad economia insufficientemente sviluppata o comunque a caratteri strutturali semplificati, caratterizzando la propria presenza attraverso una attivita' di mera partecipazione, prima, accompagnata, poi, da iniziative di promozione e sviluppo prive di efficacia.

La evoluzione del contesto economico regionale verso una realta' a caratteri complessi ed a struttura evoluta, ha determinato la crisi del vecchio modello di riferimento, ed ha sollecitato una riflessione tradottasi nella approvazione da parte del Consiglio Regionale di un documento di riforma.

I nuovi compiti individuati per la Finanziaria riguardano essenzialmente funzioni a prevalente carattere di:

A - INTERMEDIAZIONE E SERVIZIO FINANZIARIO;

B - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE ATTIVITA' CREDITIZIA;

C - PROGETTAZIONE GENERALE, intesa come organizzazione generale di progettazione e realizzazione, per conto dell'Ente pubblico, di programmi regionali di particolare rilevanza (es. PIM).

Lo Statuto attuale mostra i limiti della iniziale concezione e richiede una serie di adeguamenti, specie per quanto attiene il punto A), consentendo anche un rilancio politico sui contenuti e sul modo di concepire la presenza della Sviluppumbria nella societa' regionale.

Occorre, infatti, riadeguare il ruolo della Finanziaria rispetto al grande mercato dei capitali degli anni '90, senza con cio' entrare in rotta di collisione con il sistema creditizio e degli intermediari finanziari in genere, ai quali si riconosce, ovviamente, una funzione insostituibile.

L'azione delle finanziarie dovrebbe, al contrario, incentivarne e coagularne l'azione in direzione di obiettivi specifici, quando se ne rilevi una insufficiente attivazione. In questi casi una funzione della Finanziaria dovrebbe essere quella di catalizzatore e moltiplicatore di risorse finanziarie esterne, creando le condizioni di convivenza e di operativita'.

Le modifiche statutarie dovrebbero avere i seguenti contenuti:

-mantenere alla società finanziaria PIENA AUTONOMIA OPERATIVA  
si potrebbe indicare che la società deve operare in armonia con  
le priorità enunciate nei programmi economici regionali.  
Non dimentichiamoci che la Regione è pur sempre il socio di  
maggioranza assoluta nella compagine azionaria.  
Si potrebbe quindi eliminare dall'art. 5 la terminologia  
"strumento della programmazione regionale".  
Tale concetto viene rafforzato nella proposta Acciaccia,  
nell'obbligo (scritto nello Statuto!) a richiedere il preventivo  
parere della Giunta Regionale per interventi che comportino un  
rischio complessivo superiore a 1 decimo del capitale.

-La società può compiere OPERAZIONI PASSIVE:


- a) raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle  
imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;
- b) emissioni obbligazionarie di gruppo (emprunt grupee')  
sull'esempio delle finanziarie regionali francesi.
- c) emettere proprie obbligazioni nominative o al portatore.

-OPERAZIONI ATTIVE ammesse:

- a) concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo  
scoperto o garantiti;
- b) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
- c) partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per  
l'assunzione o il collocamento di valori mobiliari e titoli  
di credito, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del rdl 12  
marzo 1936, n.375 e successive modificazioni;
- d) assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari,  
industriali, commerciali e del terziario avanzato, ~~con~~  
~~partecipazioni di minoranza;~~
- e) costituire società operative per l'attuazione di specifici  
progetti assumendo una partecipazione anche superiore al 50%  
del capitale;

Inoltre la societa' puo' :

- 1-effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, di qualsiasi forma ivi inclusi anticipazioni e riporti finanziari;
- 2-acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito;
- 3-curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto terzi;
- 4-compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attivita', tra cui:
  - 5-la compra-vendita di immobili con la precisazione che gli acquisti a carattere di investimento potranno riguardare esclusivamente immobili destinati alla attivita' sociale;
  - 6-la predisposizione di nuovi strumenti finanziari e la costruzione di piani finanziari personalizzati rispondenti alle esigenze delle imprese, dei prodotti affidati dall'Ente pubblico e, piu' in generale, dai committenti della gestione per conto;  
(ruolo attivo nel caso di finanziamenti a medio termine e nel finanziamento alla innovazione; mobilitazione di capitale di rischio da offrire a piccole imprese in fase di crescita dimensionale e operativa).
  - 7-realizzare strumenti che colleghino le piccole imprese con i risparmiatori, attraverso la costituzione di specifici organismi promossi dagli stessi imprenditori, al quale far partecipare altre istituzioni creditizie;  
Trattative con fondi comuni di investimento, per utilizzare almeno quel 10% previsto attualmente dalla legge.
  - 8-promuovere iniziative per attivare un mercato "ristretto" locale in cui immettere anche propri titoli, nella osservanza delle attuali disposizioni di legge attuali e future;  
(Borsa regionale)
  - 9-promuove l'organizzazione di consorsi fidi;
  - 10-promuovere lo studio di modelli di banca di affari su scala regionale o interregionale;
  - 11-gestisce fondi regionali finalizzati a particolari interventi istituiti con legge regionale.

12 

## DEL PRESIDENTE

- ha la rappresentanza della Societa'
- presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori;
- in caso di urgenza ha facolta' di prendere provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato in occasione della prima riunione successiva;
- esercita il potere di vigilanza sulla esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Ente;
- nomina, sentito il Direttore Generale, i responsabili di struttura;
- esercita tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

## DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio e' investito di tutti i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa'.
- nomina il Vice-Presidente e il Direttore Generale
- nomina il Comitato Esecutivo
- puo' delegare al Comitato Esecutivo e al Presidente le attribuzioni o le facolta' che ritiene opportune.

## DEL DIRETTORE GENERALE

- partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive;
- e' investito, ~~insieme ai funzionari, con firma collettiva o singola,~~ dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari dell'Azienda;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- non e' un organo della Societa', a meno che non si decida di farlo nominare direttamente dall'Assemblea, nel qual caso sarebbe opportuna un nomina a termine (non piu' di 5 anni).

## DEL COMITATO ESECUTIVO

- il Comitato Esecutivo e' formato da 7 membri.
- sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e altri 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- il C.E. ha competenza a deliberare interventi che non comportino una esposizione, compresa quella gia' in essere, nei confronti del beneficiario, superiore a L. 500 milioni; contributi a vario titolo non superiori a 100 milioni.
- esercita tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

L'ESERCIZIO SOCIALE SI CHIUDE AL 30 GIUGNO

*(anziche' al 31 dicembre)*

## PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO SVILUPPUMBRIA

La SVILUPPUMBRIA, come tutte le finanziarie cosiddette di prima generazione, ha operato in passato in una regione ad economia insufficientemente sviluppata o comunque a caratteri strutturali semplificati, caratterizzando la propria presenza attraverso una attivita' di mera partecipazione, prima, accompagnata, poi, da iniziative di promozione e sviluppo prive di efficacia.

La evoluzione del contesto economico regionale verso una realta' a caratteri complessi ed a struttura evoluta, ha determinato la crisi del vecchio modello di riferimento, ed ha sollecitato una riflessione tradottasi nella approvazione da parte del Consiglio Regionale di un documento di riforma.

I nuovi compiti individuati per la Finanziaria riguardano essenzialmente funzioni a prevalente carattere di:

A - INTERMEDIAZIONE E SERVIZIO FINANZIARIO;

B - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE ATTIVITA' CREDITIZIA;

C - PROGETTAZIONE GENERALE, intesa come organizzazione generale di progettazione e realizzazione, per conto dell'Ente pubblico, di programmi regionali di particolare rilevanza (es. PIM).

Lo Statuto attuale mostra i limiti della iniziale concezione e richiede una serie di adeguamenti, specie per quanto attiene il punto A), consentendo anche un rilancio politico sui contenuti e sul modo di concepire la presenza della Sviluppumbria nella societa' regionale.

Occorre, infatti, riadeguare il ruolo della Finanziaria rispetto al grande mercato dei capitali degli anni '90, senza con cio' entrare in rotta di collisione con il sistema creditizio e degli intermediari finanziari in genere, ai quali si riconosce, ovviamente, una funzione insostituibile.

L'azione delle finanziarie dovrebbe, al contrario, incentivarne e coagularne l'azione in direzione di obiettivi specifici, quando se ne rilevi una insufficiente attivazione. In questi casi una funzione della Finanziaria dovrebbe essere anche quella di catalizzatore e moltiplicatore di risorse finanziarie esterne, creando le condizioni di convivenza e di operativita'.

ALCUNE PREMESSE PRIMA DI ESAMINARE LE PROPOSTE DI REVISIONE, RIGUARDANTI LO SCHEMA PRESENTATO ALLA GIUNTA.

#### AUTONOMIA OPERATIVA

Alla societa' finanziaria dovrebbe essere garantita PIENA AUTONOMIA OPERATIVA, senza cioe' che lo Statuto preveda tetti massimi entro cui la societa' dovrebbe essere "ABILITATA" ad operare.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la Regione e' il socio di maggioranza assoluta nella compagine azionaria, con tutto quello che ne consegue in termini di influenza politica.

Lo Statuto dovrebbe, invece, indicare che la societa' deve operare in armonia con le prioritaa' enunciate nei programmi economici regionali.

#### FUNZIONI DI CONTROLLO

La Giunta Regionale puo' richiedere in ogni momento notizie riguardanti l'attivita' della finanziaria, senza che questo debba trasformarsi, nello Statuto, in un obbligo che appare una brutale e intollerabile mancanza di fiducia, se pensiamo che la Regione (in forza dei disposti delle leggi 14 e 40), dispone gia' di due importantissimi momenti di controllo, riguardanti il Piano di attivita' preventivo e il Bilancio consuntivo.

Non mi risulta che dalla costituzione fino ad oggi si siano mai verificati fatti tali da giustificare una tale innovazione statutaria, cioe' rifiuti della Societa' a richieste della Giunta o dell'Assessore competente.

Il concetto della periodicitaa' risulterebbe inoltre inutilmente oneroso per la struttura della Societa'

#### DEL DIRETTORE

La giurisprudenza indica che il Direttore Generale debba ritenersi organo della Societa' per azioni, quando viene nominato dalla Assemblea e non dal Consiglio, come avviene nella Sviluppo Umbria.

Una semplice enunciazione come quella proposta, senza le conseguenti determinazioni in tal senso, apparirebbe quantomeno inopportuna.

Nel caso in cui il Direttore debba essere, appunto, nominato dall'Assemblea, si dovrebbe prevedere una nomina a termine, ad evitare la costituzione di posizioni di forza derivanti dalla inamovibilitaa', all'interno della Societa'.

Tale modifica rispetto alla situazione attuale non appare, comunque, affatto motivata nella proposta.

Non sono esplicitate le motivazioni per cui il Direttore Generale propone l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e del Comitato Esecutivo, funzione che viene oggi svolta dal Presidente.

Sembra quasi che i nostri interventi abbiano una valenza di ordine puramente tecnico, cosa che non e'.

Anche la proposta dei provvedimenti riguardanti il personale comprese le assunzioni, che pure puo' essere di competenza del Direttore ad eccezione dei quadri dirigenti, dovrebbe seguire la normale procedura attualmente in essere.

-----  
La facolta' di impiegare la liquidita' della Societa' nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, non appare un argomento di rilevanza statutaria.

-----  
IN GENERALE, SEMBRA CHE I MUTAMENTI NORMATIVI PROPOSTI TENDANO AD INTRODURRE NELLA FINANZIARIA REGIONALE CRITERI ADOTTATI IN UN PASSATO MENO RECENTE PER GLI ORGANISMI BANCARI, I CUI STATUTI, ISPIRATI ALLE PECULIARITA' OPERATIVE DI QUESTI ISTITUTI, TENDEVANO A SOTTRARLI IN LARGA PARTE AL DIRITTO COMUNE CHE DISCIPLINA LE SOCIETA' PER AZIONI.

IL DIBATTITO IN CORSO IN ITALIA SULLA RIFORMA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO, APERTO DALLA BANCA D'ITALIA NEL FEBBRAIO 1988, SI MUOVE OGGI IN DIREZIONE DI UN GENERALE ACCOGLIMENTO DEI MODELLI DELLE SOCIETA' PER AZIONI, ANCHE PER LE FONDAZIONI E LE CORPORAZIONI (Casse di Risparmio e Mediocrediti).

#### COMITATO ESECUTIVO

D'accordo sulla proposta di istituzione di questo organo, ma sembrano insufficienti 5 membri.

Forse e' meglio prevedere un numero di membri da 5 a 7.

La presenza di diritto del Direttore Generale nel Comitato Esecutivo, di fatto determina l'aumento di 1 Consigliere effettivo.

Il Direttore Generale puo' invece partecipare di diritto sia al Consiglio come al Comitato, con funzioni consultive. Non si spiegherebbe la diversa collocazione nei due organismi.



Le modifiche statutarie dovrebbero riguardare i seguenti punti:

Art. 6 - OGGETTO SOCIALE  
(sostituisce l'attuale)

-La societa' puo' compiere OPERAZIONI PASSIVE:

- a) raccolta di fondi attraverso la emissione di certificati alle imprese partecipate o in altri modi consentiti dalla legge;
- b) emissioni obbligazionarie di gruppo (emprunt grupee') sull'esempio delle finanziarie regionali francesi.
- c) emettere proprie obbligazioni nominative o al portatore.

-OPERAZIONI ATTIVE ammesse:

- a) concedere crediti finanziari sotto qualsiasi forma, allo scoperto o garantiti;
  - b) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
  - c) partecipare a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione o il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del rdl 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni;
  - d) assumere partecipazioni in aziende finanziarie, immobiliari, industriali, commerciali e del terziario avanzato, con partecipazioni di minoranza;
  - e) costituire societa' operative per l'attuazione di specifici progetti promossi dall'Ente Regione assumendo una partecipazione anche superiore al 50% del capitale;
- Inoltre la societa' puo' :

- 1-effettuare operazioni di tesoreria attive e passive, di qualsiasi forma ivi inclusi anticipazioni e riporti finanziari;
- 2-acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito;
- 3-curare il collocamento di valori mobiliari e titoli di credito per conto terzi;

- 4-compiere ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attivita', tra cui:
- 5-la compra-vendita di immobili con la precisazione che gli acquisti a carattere di investimento potranno riguardare esclusivamente immobili destinati alla attivita' sociale;
- 6-la predisposizione di nuovi strumenti finanziari e la costruzione di piani finanziari personalizzati rispondenti alle esigenze delle imprese, dei prodotti affidati dall'Ente pubblico e, piu' in generale, dai committenti della gestione per conto;  
(ruolo attivo nel caso di finanziamenti a medio termine e nel finanziamento alla innovazione; mobilitazione di capitale di rischio da offrire a piccole imprese in fase di crescita dimensionale e operativa).
- 7-realizzare strumenti che colleghino le piccole imprese con i risparmiatori, attraverso la costituzione di specifici organismi promossi dagli stessi imprenditori, al quale far partecipare altre istituzioni creditizie;  
Trattative con fondi comuni di investimento, per utilizzare almeno quel 10% previsto attualmente dalla legge.
- 8-promuovere iniziative per attivare un mercato "ristretto" locale in cui immettere anche propri titoli, nella osservanza delle attuali disposizioni di legge attuali e future;  
(Borsa regionale)
- 9-promuove l'organizzazione di consorsi fidi;
- 10-promuovere lo studio di modelli di banca di affari su scala regionale o interregionale;
- 11-gestisce fondi regionali finalizzati a particolari interventi istituiti con legge regionale.

## DEL PRESIDENTE

- ha la rappresentanza della Società'
- presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori;
- in caso di urgenza ha facoltà' di prendere provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato in occasione della prima riunione successiva;
- esercita il potere di vigilanza sulla esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Ente;
- nomina, sentito il Direttore Generale, i responsabili di struttura;
- esercita tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

## DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio e' investito di tutti i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società'.
- nomina il Vice-Presidente e il Direttore Generale
- nomina il Comitato Esecutivo
- può delegare al Comitato Esecutivo e al Presidente le attribuzioni o le facoltà' che ritiene opportune.

(ELEGGE ANNUALMENTE UN SEGRETARIO CHE PUO' ANCHE ESSERE INDIVIDUATO AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI, SENTITI GLI ORDINI PROFESSIONALI).

## DEL DIRETTORE GENERALE

- partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive;
- e' investito dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari dell'Azienda;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

## DEL COMITATO ESECUTIVO

- il Comitato Esecutivo e' formato da 5 a 7 membri.
- sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e altri 3-5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- il C.E. ha competenza a deliberare interventi che non comportino una esposizione, compresa quella gia' in essere, nei confronti del beneficiario, superiore a L. 500 milioni; contributi a vario titolo non superiori a 100 milioni.
- esercita tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

L'ESERCIZIO SOCIALE SI CHIUDE AL 30 GIUGNO  
(NON PIU' AL 31 DICEMBRE).

### COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

Con la costituzione del Comitato Esecutivo, l'attivita' del Consiglio si ridurra' notevolmente, ma non si ridurranno le notevoli responsabilita' che comportano le decisioni da assumere in questo settore.

Sembrerebbe opportuno prevedere un compenso fisso per tutti i consiglieri in aggiunta a quello variabile.